



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/06/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore

BRUNETTI ROMEO, Giudice

LAUDIERO VINCENZO, Giudice

in data 10/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2165/2025 depositato il 17/04/2025

proposto da

Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 12150/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 03/10/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002896 CONTR. SOGG. 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come in atti

Resistente/Appellato: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di appello in epigrafe, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12150/39/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl (gestore nell'anno 2021 della struttura alberghiera Mercure Roma West), aveva annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230002896 relativo a presunte differenze sul contributo di soggiorno per l'anno 2021, per un importo di euro 37.140,00 a titolo di maggiore imposta, oltre sanzioni per euro 29.712,00 ed interessi.

I giudici di prime cure fondavano l'annullamento sul difetto di motivazione dell'atto e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore. Il Comune aveva infatti rilevato un presunto scostamento di 6.190 pernottamenti basandosi su un generico "incrocio di dati" con l'Agenzia delle Entrate, senza esplicitare le banche dati utilizzate né produrre la documentazione analitica a supporto del calcolo.

Roma Capitale censurava la sentenza di primo grado lamentando l'erroneità della decisione, asserendo la legittimità del proprio operato induttivo basato su dati ufficiali forniti da organismi terzi (Prefettura/Questura Indirizzo_1) e contestando la condanna alle spese di lite, ritenuta iniqua stante la natura vincolata e di pubblico interesse dell'azione accertativa.

Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 Srl, per il tramite del proprio difensore, depositando tempestivo atto di controdeduzioni. La compagine appellata eccepiva l'infondatezza dei motivi di gravame, evidenziando l'apoditticità dell'accertamento comunale e dimostrando nel merito l'inesattezza del conteggio datoriale. Evidenziava in particolare che i dati della Questura (Alloggiati Web) registrano i flussi per finalità di pubblica sicurezza e non fiscali, includendo soggetti esenti (tra cui 1.465 pernotti di cittadini afgani in regime di quarantena obbligatoria assistita da ASL Roma 2, nonché clienti day use o partenze anticipate). Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado.

All'udienza di trattazione la causa veniva introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da Roma Capitale è infondato e deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.

1. La Corte osserva che il primo e assorbente motivo di gravame del Comune investe la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento e la pretesa valenza probatoria dei dati aggregati forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il motivo non merita accoglimento. Il novellato art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 codifica in modo stringente l'onere della prova nel processo tributario, imponendo all'amministrazione finanziaria (ed agli enti locali) l'onere di provare in modo puntuale e circostanziato in giudizio le violazioni contestate, escludendo che il giudice possa supplire alle carenze istruttorie dell'ufficio.

Nel caso di specie, Roma Capitale si è limitata a trasfondere nell'avviso di accertamento un mero dato numerico differenziale (6.190 pernotti in più), asseritamente derivante dall'incrocio con banche dati di terzi, senza allegare i prospetti analitici né esplicitare i criteri di calcolo. Tale modus operandi si traduce in un'affermazione apodittica che mina il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.).

Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, principio che questo Collegio condivide, il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) non può essere superato da automatismi presuntivi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Amministrazione non può trincerarsi dietro la natura "ufficiale" del dato trasmesso da altre Autorità per sottrarsi all'onere di verificarne la consistenza intrinseca prima di emettere l'atto impositivo. Si conferma pertanto il difetto di motivazione dell'atto impugnato già censurato dai primi giudici.

2. Osserva questo Collegio che il metodo induttivo basato sui dati della Questura è fallace. Anche sotto il profilo del merito, le difese dell'appellata Resistente_1 Srl risultano quindi pienamente condivisibili e supportate da idonea documentazione.

Il confronto operato da Roma Capitale tra le dichiarazioni fiscali del contribuente di soggiorno e le segnalazioni trasmesse al portale "Alloggiati Web" della Questura è metodologicamente scorretto ed impreciso per eccesso. Le comunicazioni ex art. 109 TULPS rispondono a finalità di pubblica sicurezza e fotografano l'ingresso o la mera intenzione di soggiorno dell'ospite, con indicazione obbligatoria di tutti gli ingressi nella struttura alberghiera (dal minore al soggetto presente per ragioni sanitarie, ecc), ma tali comunicazioni, che rappresentano il numero più "lordo" disponibile (e, si ripete, tratto da un elenco prodotto per tutt'altre finalità di pubblica sicurezza) non sono idonee a comprovare l'effettivo presupposto d'imposta, il quale è ancorato al pernottamento reale ed imponibile dei soli soggetti incisi dalla c.d. "tassa di soggiorno" a termini di regolamento comunale.

Ed infatti, la Corte ha potuto osservare come, in conformità con la giurisprudenza di merito formatasi su fattispecie identiche (ex multis, CGT I Grado Roma Sez. 9 n. 9140/2024; Sez. 35 n. 516/2024), i dati della Questura risultano strutturalmente di molto sovrabbondanti rispetto al presupposto tributario poiché: non tengono conto delle esenzioni soggettive ed oggettive previste dal regolamento comunale; includono gli ospiti in formula "day use" (utilizzo diurno della stanza senza pernottamento); non registrano in diminuzione le partenze anticipate rispetto alla prenotazione iniziale; possono generare duplicazioni tecniche nelle trasmissioni informatiche a cavallo di più giorni.

Quanto al riparto dell'onere della prova, la società appellata ha fornito elementi probatori precisi (ricevute giornaliere, contratti e convenzioni con l'ASL Roma 2) atti a dimostrare che nel computo del Comune erano stati illegittimamente inclusi 1.465 pernottamenti di cittadini afgani (esenti per legge e soggetti a isolamento sanitario), nonché storni per errori di duplicazione informatica (es. casi dei sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2) e passaggi in day use. Tali elementi scardinano la pretesa erariale, confermando la correttezza del contributo di soggiorno liquidato dall'Hotel in 155.190,00 euro per l'anno 2021.

3. Infine, va respinto il motivo di appello inerente alla condanna alle spese del primo grado. La tesi del Comune, secondo cui l'esercizio di una funzione pubblica priva di discrezionalità osterebbe alla condanna alle spese in caso di soccombenza, è giuridicamente non corretto e contrario alla norma di legge. L'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 applica al processo tributario il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. La parità delle parti nel processo e il diritto alla tutela giurisdizionale impongono che l'Ente impositore (anche quando Ente Locale) risponda economicamente delle conseguenze di un'azione accertativa illegittima o infondata, per non gravare il contribuente dei costi della difesa tecnica obbligatoria (art. 12 D. Lgs. 546/92).

Il rigetto dell'appello comporta la condanna di Roma Capitale anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando,

1. Respinge l'appello proposto da Roma Capitale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 12150/39/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
 2. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in favore della società Resistente_1 Srl, che liquida in complessivi euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali (15%), CAP ed IVA come per legge.
- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il Presidente Giuliana Passero